



COMUNE DI RONCELLO

Provincia di Monza e Brianza

SETTORE TECNICO

P.zza Don Gnocchi - Tel. 039/62788212/223

Prot. n. 788

Roncello, li 26 GEN. 2018

Ordinanza n. 883

**Oggetto: D.M. 06 Settembre 1994, nonché articolo n. 8 bis, comma n. 3, della L.R. n. 17/2003 e sm.i. – Stima dello stato di conservazione delle lastre di Cemento Amianto del manto di copertura del fabbricato ubicato a Roncello, contraddistinto al foglio n. 2, mappale n. 223.
Proprietaria Sig.ra Rota Maria Teresa.**

IL SINDACO

VISTA la segnalazione, pervenuta in data 16/12/2015, prot. n. 9113, con la quale si richiedeva un accertamento dello stato dei luoghi e l'avvio delle conseguenti azioni in relazione alla presenza di lastre di fibrocemento con probabile presenza di amianto presso l'immobile ubicato in via Roma n. 13, contraddistinto al foglio n. 2, mappale n. 223, di proprietà della Sig.ra Rota Maria Teresa;

VISTA la comunicazione di Avvio del Procedimento Amministrativo, emessa dall'Ufficio Tecnico in data 09/09/2016, prot. n. 6916;

VISTA la relazione di sopralluogo, emessa dall'Ufficio Tecnico in data 24/02/2017, prot. n. 1543, dalla quale risulta che presso il fabbricato in oggetto, sito nel comune di Roncello, in via Roma n. 13, identificato catastalmente al foglio n. 2, mappale n. 223, di proprietà della Sig.ra Rota Maria Teresa, risulta presente un fabbricato con manto di copertura costituito da lastre in fibrocemento contenenti verosimilmente amianto;

CONSIDERATA la pericolosità rappresentata dalla dispersione in atmosfera e/o nel suolo delle fibre di amianto, al fine di tutelare la salute pubblica, si ravvisa l'urgente necessità di definire le idonee azioni di monitoraggio e/o bonifica delle lastre in fibrocemento costituenti il manto di copertura dell'edificio in oggetto, così come indicato dal D.M. 06 Settembre 1994, previa applicazione delle procedure di cui al protocollo per la "valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" attraverso l'applicazione dell'"Indice di Degrado", previsto dal Decreto della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia n. 13237 del 18/11/2008;

VISTA la Legge n. 257 del 27/03/1992 recante le "Norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto", la quale all'articolo n. 12, comma n. 5, prevede l'obbligo da parte dei proprietari di comunicare all'ASL i dati relativi alla presenza di amianto;

VISTO il D.M. 06 Settembre 1994, relativo alle norme tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto nelle strutture edilizie, in particolare visto l'articolo n. 4 il quale prevede al punto "4a) Programma di



COMUNE DI RONCELLO

Provincia di Monza e Brianza

SETTORE TECNICO

P.zza Don Gnocchi - Tel. 039/62788212/223

Controllo" che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge deve:

- Designare una figura responsabile con i compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- Tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia e manutenzione, conservando una documentazione verificabile inerente gli interventi effettuati;
- Fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- Nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno;

VISTA la Legge Regionale 29 Settembre 2003, n. 17, "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto", la quale prevede:

- All'articolo n. 1, estendere il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta, quale quello delle lastre in fibrocemento contenenti amianto;
- All'articolo n. 6, comma n. 1, comunicare all'ASL, da parte dei privati proprietari, la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto presso edifici, impianti o luoghi;
- All'articolo n. 8bis, comma n. 1, applicare una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00 in caso di mancata comunicazione all'ASL di cui al sopracitato articolo n. 6, comma n. 1, da effettuarsi mediante il "Modulo NA/1 - notifica presenza di amianto in strutture o luoghi", di cui alla DGR n. 8/1526 del 22/12/2005;
- All'articolo n. 8bis, comma n. 2, provvedere, da parte del proprietario, alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo definito dalla Direzione Regionale competente. In caso di inadempimento, l'ASL provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute;

VISTO il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), approvato con DGR n. 8/1526 del 22/12/2005, il quale prevede l'obiettivo strategico di eliminazione dell'amianto dal territorio lombardo entro il 18/01/2016;

RICHIAMATI:

- La Legge n. 257 del 27/03/1992;
- Il D.M. 06 Settembre 1994;
- La L.R. n. 17 del 29/09/2003, così come modificata dalla L.R. n. 14 del 31/07/2012;
- Il Piano Regionale Amianto della Lombardia (PRAL), approvato con DGR n. 8/1526 del 22/12/2005;
- Il Decreto della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia n. 13237 del 18/11/2008;



COMUNE DI RONCELLO

Provincia di Monza e Brianza

SETTORE TECNICO

P.zza Don Gnocchi - Tel. 039/62788212/223

- L'articolo n. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Alla **Sig.ra Rota Maria Teresa**, nata a Vimercate (MB), il 01/12/1952, residente nel Comune di Roncello in via Mazzini n. 10, C.F. RTOMTR52T41M052H, in qualità di Proprietaria ed intestataria Unica del fabbricato in oggetto, di consegnare al Comune di Roncello (Piazza Don Gnocchi - 20877 - Roncello MB) ed all'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (Unità Operativa PSAL con sede a Ornago in via Banfi n. 6 - Cap 20876 - ORNAGO - tel. 0396286801/2), entro e non oltre il **termine di 30 giorni dalla notifica della presente Ordinanza**, quanto sotto indicato e relativo all'immobile sito in via Roma n. 13, identificato catastalmente al foglio n. 2, mappale n. 223:

1. Ai sensi dell'articolo n. 8bis, comma n. 2, della L.R. n. 17/2003 e s.m.i., stima dello stato di conservazione dell'amianto e/o del materiale contenete amianto, secondo le procedure di cui al protocollo previsto dal Decreto della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia n. 13237 del 18/11/2008, con determinazione dell'"Indice di Degrado - I.D." e delle conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica da attuare;
2. Documentazione prevista dall'articolo n. 4, punto "4a", del D.M. 06 Settembre 1994, inerente a:
 - Nominativo del Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
 - Identificazione planimetrica e/o relazione descrittiva dell'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
 - Elenco/registro degli eventuali interventi effettuati presso la struttura con presenza di materiali contenenti amianto;
3. Copia del Modulo NA/1, di notifica della presenza di amianto in strutture o luoghi, qualora già inviata all'ASL, di cui all'articolo n. 6, comma n. 1, della L.R. n. 17/2003 e s.m.i.;

DISPONE

Che, in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà:

- Ai sensi dell'articolo n. 8bis, comma n. 2, della L.R. n. 17/2003 e s.m.i., in caso di mancata consegna della stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto, ad avvertire tempestivamente l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, la quale procederà ad effettuare la predetta stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute;
- Ai sensi dell'articolo n. 8bis, comma n. 1, della L.R. n. 17/2003 e s.m.i., ad applicare la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00, determinata in base ai criteri di cui alla DGR n. 9/4777 del 30/01/2013, in caso di mancata comunicazione all'A.T.S. della Brianza di cui all'articolo n. 6, comma n. 1, della L.R. n. 17/2003, da effettuare



COMUNE DI RONCELLO

Provincia di Monza e Brianza

SETTORE TECNICO

P.zza Don Gnocchi - Tel. 039/62788212/223

mediante il "Modulo NA/1 – notifica presenza di amianto in strutture o luoghi", di cui alla DGR n. 8/1526 del 22/12/2005;

- Secondo quanto disposto dall'articolo n. 12, comma n. 5, della Legge n. 257 del 27/03/1992, per l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di dati riferiti alla presenza di manufatti in amianto libero o in matrice friabile.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Lombardia **nel termine di 60 giorni** dalla notifica della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre **entro 120 giorni** dalla notifica del presente atto.

DISPONE, INFINE,

- che la presente Ordinanza sia notificata alla **Sig.ra Rola Maria Teresa**, residente a Roncello (MB) in Via Mazzini n. 10;
- e che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
 - **ARPA – Dipartimento di Monza e Brianza, con sede a Monza, via Solferino n. 16 – Cap 20052;**
 - **Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (ATS), con sede a Ornago, via Banfi n. 6 – Cap 20876;**
- inoltre, che copia del presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito internet comunale.

Dalla Sede Municipale, li **26 GEN. 2018**



IL SINDACO
Signorile Ing. Luca